



## ***PROGETTO D'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO TRA DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE E REGIONE PIEMONTE***

### **INTRODUZIONE**

Le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sul soccorso pubblico, sono sancite dal Decreto legislativo dell'8 marzo 2006 n°139, tramite l'art. 24, comma 1,:

**Art. 24. Interventi di soccorso pubblico.**

*1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.*

Per adempiere a questo e ad altri impegnativi incarichi, previsti anch'essi dal summenzionato decreto oltre che da altre norme specifiche, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si avvale di una varietà di specialità caratterizzate da elevata professionalità, molte delle quali sono contemporaneamente necessarie nelle operazioni del soccorso tecnico espletato dai Vigili del fuoco, tra le cui principali finalità vi si trova:

- Soccorrere, proteggere e porre in condizioni di piena sicurezza tutte le persone in pericolo di vita in qualsiasi ambiente, sia esso urbano, extra urbano, impervio, montano, in elevazione, acquatico, ostile, confinato, ecc..
- Mettere in sicurezza l'area o l'ambiente in cui si trovano le persone in pericolo di vita, al fine di espletare operazioni di soccorso tecniche e sanitarie sicure. Sotto questo profilo l'opera del Corpo Nazionale è orientata anche al controllo dei rischi derivanti dagli effetti dell'evento, presenti o potenziali, rispettivamente che hanno creato o che potrebbero creare un rischio reale per l'incolumità di tutte le persone coinvolte, della popolazione che si trova nella zona interessata dagli effetti dell'evento, dei soccorritori tecnici e/o sanitari coinvolti.

### **L'OPERA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

L'evento che genera le cause dell'azione di soccorso può essere di ogni natura, ai sensi del decreto n°139 può consistere in ogni tipo di situazione. Di seguito si riportano alcuni esempi delle tipologie di intervento che impegnano quotidianamente i Vigili del Fuoco. Circa **ventitremila interventi** all'anno sono portati a



termine **solo nella provincia di Torino**. Attraverso questo lavoro il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con una puntuale ramificazione sul territorio costituita da Distaccamenti territoriali posti alle dirette dipendenze del Comandi Provinciali di Torino, raggiunge gli obiettivi ad esso assegnati dalla legge:

- Assistenza, bonifica e messa in sicurezza di tutti quegli ambienti ostili, intesi come pericolosi per la salvaguardia della vita o della salute umana o che presentano un rischio potenziale, nei quali devono agire i soccorritori sanitari
- Soccorso, salvataggio, assistenza e messa in sicurezza a persone per cui sia richiesta una azione di soccorso tecnico urgente al fine di salvaguardarne la vita o la salute, ciò in ogni tipo di ambiente ostile
- Disattivazione allarme antifurto inserito
- Apertura porta con rischio dispersione di gas
- Ascensore bloccato con persona all'interno
- Assistenza ordine pubblico
- Auto in scarpata con persona all'interno
- Autovettura in corso d'acqua con persona all'interno
- Rimozione e bonifica busta/contenitore sospetto
- Soccorso, salvataggio, assistenza e messa in sicurezza di persone in esondazioni e allagamenti in genere
- Disinfestazione imenotteri
- Soccorso, salvataggio, assistenza, puntellamento e messa in sicurezza dissesto statico
- Soccorso, salvataggio, assistenza e messa in sicurezza fuga di gas
- Soccorso, salvataggio, assistenza, spegnimento, bonifica, e messa in sicurezza incendio alloggio
- Soccorso, salvataggio, assistenza, spegnimento, bonifica, e messa in sicurezza incendio automezzi LEGGERI e PESANTI



- Ricognizione e spegnimento incendio boschivo
- Spegnimento incendio camino e relativa assistenza, bonifica e messa in sicurezza strutturale
- Soccorso, salvataggio, assistenza, spegnimento, bonifica, e messa in sicurezza incendio campo nomadi/baracche/masserizie
- Soccorso, salvataggio, assistenza, spegnimento, bonifica, e messa in sicurezza incendio cantine
- Soccorso, salvataggio, assistenza, spegnimento, bonifica, e messa in sicurezza incendio cascina
- Spegnimento incendio cassonetto
- Soccorso, salvataggio, assistenza, spegnimento, bonifica, e messa in sicurezza incendio edificio industriale
- Spegnimento incendio sterpaglia
- Soccorso, salvataggio, assistenza, spegnimento, bonifica, e messa in sicurezza strutturale incendio tetto
- Soccorso, salvataggio, estricazione, assistenza e messa in sicurezza incidente stradale con persone incastrate a bordo con o senza principio d'incendio
- Soccorso, salvataggio, estricazione, assistenza e messa in sicurezza incidente stradale IN GALLERIA con persone incastrate a bordo con o senza principio d'incendio
- Soccorso, salvataggio, estricazione, assistenza e messa in sicurezza incidente stradale con auto in scarpata e persone incastrate a bordo con o senza principio d'incendio
- Soccorso, salvataggio, estricazione, assistenza e messa in sicurezza incidente stradale e persone incastrate a bordo MEZZI PESANTI con o senza principio d'incendio



- Soccorso, salvataggio, estricazione, assistenza e messa in sicurezza incidente stradale con persone incastrate a bordo di mezzi pesanti trasportanti merci pericolose e/o con perdita di carburante
- Soccorso, salvataggio, estricazione, assistenza e messa in sicurezza incidente ferroviario con persone incastrate
- Soccorso, salvataggio, estricazione, assistenza e messa in sicurezza a persone coinvolte in incidente sul lavoro in ambiente libero, confinato e/o ostile, ovvero in ambiente in elevazione
- Recupero e messa in sicurezza di animali vivi
- Recupero e messa in sicurezza di animali morti
- Recupero e messa in sicurezza di salme umane
- Ricerca, soccorso, salvataggio e messa in sicurezza di persone in ambiente urbano, extra urbano, rurale, di montagna, impervio, ipogeo, ostile
- Ricerca, soccorso, salvataggio e messa in sicurezza di persone in ambiente acquatico
- Soccorso, salvataggio, assistenza e messa in sicurezza a persone colpite da crollo strutturale e messa in sicurezza di dissesto statico
- Ricerca, soccorso, salvataggio e messa in sicurezza di persone in frane, smottamenti, allagamenti o dissesti statici durante sisma, alluvioni, frane, emergenze nivometeorologiche e calamità naturali in genere.

La normativa di settore consente anche, su richiesta da parte dell'interessato, tramite la sottoscrizione di appositi accordi convenzionali, che i Vigili del Fuoco forniscano ad altre Amministrazioni Statali o Regionali, Enti, Organizzazioni, Aziende, anche consulenza, formazione e addestramento nel campo della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008), della prevenzione dei rischi derivanti da attività pericolose o dall'uso e trasporto di merci pericolose, dell'autoprotezione in ambiente acquatico, delle attività professionali svolte in elevazione, ed altre ancora.



Per l'efficace svolgimento dei propri compiti d'istituto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si avvale di una forte integrazione tra la propria componente aerea e tutte le altre sue componenti quali, sommozzatori, soccorritori speleo alpino fluviali (SAF), unità NBCR (nucleare batteriologica chimica radiologica), unità cinofile, unità speciali di ricerca sotto le macerie (USAR), soccorritori acquatici, operatori di mezzi nautici, operatori di mezzi pesanti e di macchine movimento terra, tecnici delle telecomunicazioni, tecnici informatici e tutte le altre specializzazioni del Corpo. E' questa integrazione che, nel soccorso tecnico urgente, assicura una risposta complessiva, rapida, efficace e professionale, risposta che non sarebbe possibile ottenere da alcun provider del soccorso all'infuori dei Vigili del fuoco.

In particolare la componente aerea è strutturata con ausilio di elicotteri e di aeri è organizzata con l'impiego solo di personale professionista di cui principalmente aerosoccorritori Speleo Alpino Fluviali (SAF2B) e sommozzatori, ma pure tutte le altre componenti specialistiche composte sempre da personale professionista anche integrate tra loro, in funzione del profilo della missione, al fine di espletare i propri compiti con regolarità, efficacia e sicurezza, attraverso l'esecuzione delle seguenti tipologie di volo:

- soccorso e/o salvataggio di persone in particolari condizioni di pericolo;
- ricognizione e spegnimento di incendio di bosco mediante uso di attrezzature al gancio o ventrali;
- trasporto urgente in luoghi di cura di feriti o ammalati gravi in pericolo di vita con relativa equipe medica e/o organi, per trapianti;
- ricerca e soccorso di persone disperse;
- soccorso e assistenza a nuclei abitati isolati da fenomeni a carattere locale;
- ricognizione, trasporto di personale, trasporto attrezzature leggere e servizio logistico in caso di incendi ed altri interventi di soccorso;
- appoggio a squadre dei Comandi Provinciali WF;
- trasporto di particolari Infrastrutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da installare per fini di soccorso;
- trasporto di radiometristi per misure estese e veloci della radioattività;
- rilevamento aereo della radioattività;
- trasporto veloce con ausilio dei Piaggio P180 (utilizzabili anche per trasporto organi tra Regioni)

In caso di pubblica calamità le missioni di volo potranno essere svolte anche per le seguenti finalità:

- ricognizione immediata della zona interessata;
- intervento d'urgenza nelle zone meno accessibili;
- evacuazione di persone in pericolo;



- coordinamento aereo delle operazioni di soccorso;
- trasporto di personale specializzato;
- trasporto di materiali di soccorso o di prima necessità;
- rilievi aerofotodocumentografici per usi interni;
- trasporto e/o controllo impianti e strutture di pubblica utilità nelle zone devastate.

Il personale dei Vigili del Fuoco facente parte dell'comparto Aereo del Dipartimento VVF al fine di ottenere e mantenere un elevato profili professionale è regolarmente sottoposto a corsi di formazione teorici e pratici. Corsi che vengono organizzati a livello centrale con enti d'importanza Nazionale come l'Aeronautica Militare o l'AgustaWestland. A maggiore garanzia di professionalità il personale impiegato nel comparto Aereo VVF oltre alle visite mediche quale lavoratore VVF deve sottoporsi a ulteriori controlli medici presso l'Aeronautica Militare.

### **IL REPARTO VOLO PIEMONTE DEI VIGILI DEL FUOCO**

A Torino il Reparto Volo fu inaugurato nel 1985. Inizialmente il Reparto operò presso la sede del Comando Provinciale di Corso Regina Margherita. Nel 1988, il Reparto si schierò nella nuova sede interna all'aeroporto Sandro Pertini di Torino ove opera tuttora. Esso ha competenza territoriale di Piemonte e Valle D'Aosta.

Il Reparto inizialmente fu dotato di un AB 206 e nel 1990 potenziò la sua capacità operativa con un AB 204 ed un secondo AB 206, oggi opera con elicotteri AB 412 EP mezzi estremamente affidabili che, grazie alle norme di certificazione unitamente agli standard addestrativi degli equipaggi ed alle modalità di impiego, assicurano operazioni in Classe di prestazione 1 EASA.

Il Reparto Volo Piemonte ha esperienza e spiccate caratteristiche per operare in alta montagna ma si è più volte distinto anche in interventi in zone alluvionate. Gli elicotteri VV.F. del Piemonte intervengono spesso in sinergia con tutta l'organizzazione dei Vigili del Fuoco e rappresentano un indispensabile supporto anche per il soccorso alpino. Anche il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha riconosciuto, attraverso un documento, l'elevata professionalità del Reparto in occasione di operazioni congiunte di ricerca di persona scomparsa avvenute in Val d'Ala, con campo base presso Pian della Mussa nel 2007, auspicando anche una sempre maggiore collaborazione.

La statistica che segue dimostra l'elevata operatività del Reparto, da cui si evince anche quante risorse vengono dedicate all'addestramento di tutto il personale, di volo e di terra, coinvolto nelle operazioni di volo.



Le ore di volo così utilizzate vengono impiegate principalmente per la simulazione di tutte le avarie simulabili in volo e nelle avarie motore in decolli e atterraggi di Classe 1 EASA al fine di mantenere una costante ed elevata abilità al fine di gestire positivamente situazioni di emergenza reale.

**Anno 2008**

Ore totali di volo per addestramento .....	419:00
Ore per spegnimento incendi .....	50:30
Ore per incidenti stradali .....	65:00
Ore per dissesti statici, valanghe, frane .....	41:50
Ore per inondazioni .....	56:26
Ore per soccorso e salvataggio persone .....	186:10

**Anno 2009**

Ore totali di volo per addestramento .....	272:35
Ore per spegnimento incendi.....	52:25
Ore per incidenti stradali.....	54:50
Ore per dissesti statici, valanghe, frane.....	1:15
Ore per inondazioni.....	3:40
Ore per soccorso e salvataggio persone.....	145:45

**Anno 2010**

Ore totali di volo per addestramento .....	250:35
Ore per spegnimento incendi.....	15:45
Ore per incidenti stradali.....	74:50
Ore per dissesti statici, valanghe, frane.....	6:35
Ore per inondazioni.....	6:05
Ore per soccorso e salvataggio persone.....	131:15

**Anno 2011**

Ore totali di volo per addestramento .....	283:55
Ore per spegnimento incendi.....	20:05
Ore per incidenti stradali.....	28:20
Ore per dissesti statici, valanghe, frane.....	12:20
Ore per inondazioni.....	7:20
Ore per soccorso e salvataggio persone.....	205:00

**Anno 2012**



Ore totali di volo per addestramento .....	185:40
Ore per spegnimento incendi.....	56:45
Ore per incidenti stradali.....	37:15
Ore per dissesti statici, valanghe, frane.....	0:55
Ore per inondazioni.....	0:00
Ore per soccorso e salvataggio persone.....	87:35

Si ricordano in particolare i numerosissimi interventi effettuati in occasione delle alluvioni in Piemonte dell'anno 1994, del 2000, nonché dell'evento alluvionale e dell'emergenza nivometeorologica del 2008; in tali circostanze tutto il personale del Reparto operò con estrema professionalità in condizioni meteo ed ambientali avverse, guadagnando ampi apprezzamenti dalle autorità, dalla collettività e degli organi di informazione locali e nazionali.

#### **ASPETTI DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO SANITARIO REGIONALE PIEMONTESE**

Nella realtà quotidiana Piemontese, accade infatti molto spesso che, per sottovalutazione da parte del richiedente e della sala operativa 118 che decide l'invio dei mezzi di soccorso, si espone il personale sanitario a dover compiere operazioni di competenza dei Vigili del fuoco, tipo l'esticazione di feriti incastrati nelle autovetture, o a operare su incidenti coinvolgenti autovetture ibride alimentate a gas, senza valutarne, per incapacità operativa specialistica, il rischio evolutivo a cui vanno incontro, cosa che non avverrebbe nel caso di aeromobile dei Vigili del fuoco poiché tutti sono addestrati a tali scenari operativi, anche attraverso la frequenza di corsi forniti dai stessi costruttori di tali dispositivi.

Il Piemonte è una regione che possiede una rete idrografica molto estesa in relazione alla propria superficie e come dimostra la storia e ancor di più i documenti di Arpa Piemonte, è una regione ad elevato rischio alluvionale ed idrogeologico.

Le statistiche dimostrano anche che nella nostra regione le richieste di soccorso in ambiente acquatico sono frequenti e non trascurabili.

In tutti i casi di soccorso sanitario svolto in questo ambiente, si tratti di laghi, fiumi, torrenti, ma anche di canali di irrigazione o di alimentazione di centrali idroelettriche come ad esempio i canali artificiali Cavour e Cimena, ma pure di laghi e corsi d'acqua situati in bacini glaciali, l'equipaggio dell'elisoccorso 118 regionale non è adeguatamente preparato professionalmente, privo dei idonei DPI per far fronte al soccorso con efficacia, cose invece possedute dal personale dei vigili del fuoco.

Il personale elicosorritore dei Vigili del fuoco possiede le professionalità necessarie per identificare, mitigare e gestire tutti i rischi derivanti dall'ambiente acquatico, al fine di proteggere adeguatamente il



personale sanitario coinvolto nelle relative operazioni di soccorso ma anche per soccorrere efficacemente i pazienti traendoli in salvo attraverso la loro estrazione dall'ambiente ostile, impiegando anche le tecniche e l'esperienza acquisita per prevenire in particolare:

- l'ipotermia
- l'annegamento
- gli urti contro oggetti trascinati dalla corrente
- i pericoli derivanti da elementi o strutture sommerse
- le acque inquinate (chimicamente e biologicamente)

Le professionalità degli elisoccorritori dei Vigili del fuoco permette una perfetta protezione del personale sanitario e il salvataggio in sicurezza di pazienti o pericolanti anche da ogni altro ambiente ostile, sia esso conosciuto o sospetto, anche a carattere complesso, come per esempio quello incidentale, nucleare, batteriologico, chimico, radiologico, esplosivo, d'incendio, del dissesto statico, del dissesto idrogeologico, valanghivo e, ovviamente, anche quello montano, impervio o ipogeo.

Nel soccorso di persone, tali professionalità sono necessarie per i motivi già lungamente espressi, ma in particolare per l'adeguata protezione dell'equipe sanitaria qualora, per imprevedibili motivi, l'estricazione o l'estrazione del paziente si debba dilungare oltre il tempo previsto. Normalmente, è il paziente che, liberato dai vincoli fisici che ne ostacolavano il trattamento pre-ospedaliero viene posto alle cure dei sanitari, ma in alcuni casi, per preservare o riprendere le funzioni vitali del paziente è necessario portare i sanitari sul paziente, talvolta facendogli interagire con l'ambiente ostile messo in sicurezza solo dai Vigili del Fuoco .

In questi casi sono necessarie le conoscenze e le abilità dei Vigili del fuoco al fine di proteggere adeguatamente sanitari , impiegando tecniche appropriate e prevedendo l'impiego di dispositivi di protezione individuale più appropriati da fornire ai sanitari. Si impone , inoltre , una costante attività di addestramento comune, indispensabile a garantire standard operativi di sicurezza accettabili.

### **L'EFFICIENZA**

Se consideriamo un sistema di soccorso rapido, efficiente con interazione dei enti preposti al soccorso, allora il sistema complessivo Piemontese del soccorso non sembra efficiente.

Sembrano efficienti le componenti che operano il soccorso sanitario 118, sembrano efficienti quello tecnico urgente dei Vigili del Fuoco, se prese singolarmente ma, analizzando l'efficienza del sistema soccorso nel suo insieme emergono numerose criticità dovute di fatto ad una sostanziale mancanza di integrazione operativa tra le due organizzazioni.



Tutto ciò comporta una qualità complessiva dei soccorsi assolutamente migliorabile , miglioramento reso necessario dall'attuale situazione economica e sociale della realtà Piemonte.

La mancanza di uno sforzo sinergico di collaborazione produce oggi delle inefficienze operative che producono inevitabili maggiorazioni dei costi di gestione del servizio e ricadute negative sulla cittadinanza.

Il progetto e la realizzazione di questa azione vitale potrebbe essere intrapreso attraverso lo sviluppo di protocolli operativi, formativi e di coordinamento tra le parti sanciti da un accordo convenzionale.

L'economia.

Per lo svolgimento del servizio sanitario di elisoccorso, a titolo di esempio per la base di Torino, per il noleggio annuale dell'elicottero compreso il relativo personale di condotta, attualmente la regione Piemonte spende per ogni base circa 200.000 euro relativi al rimborso spese del personale soccorritore tecnico volontario presente a bordo, oltre ai circa 3.500.000 euro relativi al noleggio complessivo dell'elicottero e del suo personale di condotta operativa.

Il servizio di elisoccorso integrato tecnico – sanitario svolto con elicotteri del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed i suoi elisoccorritori, svolto attraverso il concorso sinergico del personale sanitario della Regione Piemonte, è garanzia di maggior standard di sicurezza, efficienza ed efficacia per la salvaguardia dell'equipe sanitaria e dei pazienti, con costi per il contribuente irrisorio e nettamente competitivo nonché di efficace riscontro e ritorno d'immagine.

Inoltre, grazie alle norme di legge a favore della collaborazione tra amministrazioni, quando questa ha come obiettivo il risparmio di denaro pubblico ed il miglioramento della qualità dei servizi al cittadino come previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in sede di accordo convenzionale è possibile concordare che il rimborso spese da parte dell'Amministrazione regionale possa individuarsi nel versamento delle somme di denaro, ma anche sotto forma di finanziamento di servizi e/o fornitura di beni mobili, immobili o mezzi in comodato d'uso gratuito .

## LA SICUREZZA

In Piemonte è dimostrabile che su tali interventi si opera di norma contemporaneamente, con più aeromobili gestiti da differenti sale operative (**118 e 115**) determinando ,oltre ad un palese spreco di denaro pubblico, in alcuni casi anche il rallentamento dei soccorsi e l'aumento del livello di rischio cui viene sottoposto tutto il personale coinvolto, sia esso tecnico che sanitario. Non è raro assistere ad eventi dove la sala operativa 118 di Torino vieta il trasporto di traumatizzati sul elicottero dei Vigili del Fuoco già presente sul posto e fa intervenire l'elicottero 118 della base di Cuneo.



Questi fattori negativi e altamente pericolosi sono dovuti principalmente a difficoltà nelle comunicazioni, all'applicazione di differenti protocolli operativi, alla mancanza di protocolli operativi condivisi, alla mancanza del controllo sulla puntuale applicazione dei protocolli, al basso e inesistente livello di conoscenza delle competenze reciproche, alla mancanza di chiarezza nelle competenze dei singoli operatori preposti al soccorso e a una scarsa politica di economicità da parte dei operatori delle sale operative.

Quanto fin qui esposto rappresenta solo una sintesi dei fattori di rischio, fattori che andrebbero analizzati, razionalizzati e organizzati al fine di ottenere un sistema complessivo di soccorso Regionale efficace, efficiente, integrato, economico, sicuro e di elevata professionalità.

Tutti gli scenari di intervento, in particolare quelli incidentali, idrogeologici, di dissesto statico e tutti quelli che interessano merci pericolose vanno ritenuti ostili fino a quando i Vigili del fuoco non hanno messo in sicurezza tutta l'area interessata, in quanto nessun'altra organizzazione, pubblica o privata, né di professionisti né tantomeno di volontari, è qualificata al fine di determinare la sicurezza dell'area.

Và detto che non si conoscono tutti i rischi legati allo scenario prima di arrivare sul posto, quasi mai la sala operativa che invia i sanitari sul posto conosce perfettamente le caratteristiche dello scenario e il rischio evolutivo. Per esempio in caso di incidenti stradali con mezzi pesanti coinvolti, trasportanti merci pericolose come per esempio prodotti chimici, GPL - Gas Propano Liquido o idrocarburi. Scenari di rischio evolutivo per i soccorritori sono anche gli infortuni sul lavoro in stabilimenti industriali considerati sensibili, o a rischio per le tipologie di lavorazioni svolte. Attività queste che possono essere valutate solo da operatori professionisti del soccorso quale sono i VVF. Si vuole prendere in esempio il rischio evolutivo dopo l'esplosione del Molino di Fossano (CN) dove la scarsa conoscenza del pericolo da parte dell'equipaggio di condotta (pilota) ha visto l'atterraggio dell'elicottero 118 nei pressi della struttura coinvolta dall'incendio mettendo a rischio il personale 118. Più sovente e la scarsa valutazione del rischio evolutivo da parte del equipaggio di condotta dell'elisoccorso 118 nell'atterraggio del elicottero adiacente autocisterne ribaltata contenente sostanze pericolose, come accaduto nei pressi di Asti (autocisterna contenente ammoniaca), dove i sanitari dell'elisoccorso giunsero per primi sul posto senza attendere la verifica preventiva circa la tossicità mettendosi così a rischio.

I soccorritori sanitari, se imbarcati sull'elicottero dei Vigili del fuoco, potrebbero essere adeguatamente protetti da tutti i rischi evolutivi grazie alle diversificate capacità del personale elisoccorritore VVF essendo dei professionisti del soccorso.



## **LINEE GUIDA SUL SOCCORSO SANITARIO CON ELICOTTERO**

In Italia, le linee guida del servizio di elisoccorso, sono state determinate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso l'accordo del 3 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281, recante *“Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso con elicottero”*.

L'accordo passa in rassegna e standardizza le raccomandazioni che tutti i sistemi di emergenza/urgenza sanitaria regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano dovrebbero seguire nell'organizzazione e svolgimento del servizio di elisoccorso sanitario.

Il testo non prevede in alcun modo l'esclusione del concorso di Corpi, Amministrazioni oppure Organizzazioni dello Stato dal servizio di elisoccorso sanitario, bensì al punto 1.6 l'accordo prevede che *“per la realizzazione del servizio di elisoccorso possono concorrere a livello regionale, Enti ed Organizzazioni pubbliche ...omissis... in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia aeronautica, ..omissis...”*. Circa la fattispecie, è importante sottolineare che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco opera perfettamente in accordo con quanto previsto dal Codice della navigazione.

In particolare il punto 1.7 prevede che *“...omissis... per un proficuo e razionale utilizzo dei mezzi di soccorso, anche aerei, nel rispetto delle specifiche competenze, si conviene che a livello regionale o di Provincia Autonoma, vengano predisposti appositi protocolli con altri Enti ed Istituzioni dello Stato (Forze di Polizia, Vigili del fuoco, Aeronautica, ...omissis...”*.

Ciò dimostra che nella lungimiranza di chi ha pensato le linee guida, già nel 2005 trovava posto la volontà di non vincolare un servizio così importante per il cittadino e strategico per la comunità, al solo impiego di aziende private ma, nell'ipotesi di un oculato utilizzo di tutte le risorse disponibili sul territorio, anche a fronte di una maggiore razionalizzazione della spesa pubblica, chi scriveva ha lasciato spazio anche al concorso di Organizzazioni pubbliche nell'elisoccorso sanitario, che a ben vedere dovrebbero essere impiegate in via prioritaria per evidenti ragioni di capacità tecnico/operative ed anche di ordine economico.

L'allegato 1 alle citate Linee guida, al punto 1.2, lettera a), dà la definizione di *“intervento di tipo “primario” ovvero soccorso sanitario extra ospedaliero che prevede il trattamento e l'eventuale trasferimento del paziente dal luogo in cui si è verificato l'evento acuto al presidio ospedaliero più idoneo; quanto sopra in tutte le situazioni e per tutte quelle patologie che mettano a rischio la sopravvivenza di una singola persona o di una collettività, eventualmente in collaborazione con altri enti preposti alla fase di salvataggio”*. Da questa definizione appare chiaro che un soccorso primario è caratterizzato principalmente dalle seguenti fasi:

1. richiesta di soccorso;



2. invio dell'equipe sul posto;
3. stabilizzazione clinica del paziente
4. trasferimento dello stesso presso un centro ospedaliero

In queste fasi però, soprattutto per la tipologia delle professionalità possedute dagli equipaggi, laddove non presenti i Vigili del fuoco, esistono seri dubbi circa le garanzie da parte dell'equipaggio dell'elicottero 118 della adeguata protezione del paziente e dei sanitari da tutti gli ambienti ostili, ma anche sulle loro capacità di estrarre o estrarre e porre in sicurezza i pazienti da tutti gli ambienti ostili, a causa della mancanza delle dotazioni strumentali, delle competenze ed professionalità e abilità specifiche necessarie ad affrontare ogni situazione, nonché, frequentemente, della mancanza delle necessarie dotazioni individuali minime per fronteggiare qualsiasi tipologia di rischio.

Sulla rivista "Monitor", trimestrale dell'AGENAS, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, numero 27, del 2011, nell'articolo "Il piano di riorganizzazione dell'assistenza sanitaria nelle Regioni in Piano di rientro" gli autori, tra i quali il Dr. F.Enrichens ed il Dr. D.Bono, presentano "La metodologia Agenas ...omissis... come uno strumento tecnico-organizzativo sanitario che si affianca agli altri strumenti a disposizione delle Regioni, per verificare anche il proprio dimensionamento organizzativo". Nell'articolo, che descrive varie linee guida a cui, secondo gli autori, potrebbe tendere il sistema sanitario di una regione soggetta a piano di rientro, nel proporre un affinamento dei criteri organizzativi dell'elisoccorso (pag. 18), propongono alcune definizioni:

*"Tipologia del servizio*

*Con il termine "elisoccorso" s'intendono, a titolo esemplificativo, le seguenti operazioni:*

1. *soccorso primario, che consiste nel trasportare il più rapidamente possibile sul luogo dell'emergenza, compreso il territorio montano ed ipogeo, un'équipe sanitaria e tecnica, altamente specializzata, e nel provvedere al trasferimento presso un idoneo presidio ospedaliero;*
2. *trasporto secondario, ovvero il trasferimento di pazienti critici tra diversi presidi ospedalieri regionali o, da questi, verso presidi fuori Regione o Nazione;*
3. *soccorso e trasporto di persone, in occasione di Incidente multiplo, Incidente maggiore, Catastrofe ed evento NBCR;*
4. *trasporto urgente per prelievo di organi e per presidi medico-chirurgici (personale, farmaci, sangue, plasma, attrezzature, ecc.);*
5. *intervento di Protezione civile qualora dovesse essere ritenuto indispensabile, in relazione a situazioni particolari in eventi di Protezione civile."*



Da quanto introdotto si possono trarre alcune conclusioni. Nel citato articolo della rivista “Monitor”, al punto 1, “*un’équipe sanitaria e tecnica, altamente specializzata*” si evince che deve essere una équipe la cui parte sanitaria è capace di elevati standard sanitari ma al contempo anche la componente tecnica deve possedere quella moltitudine di capacità tecniche e abilità già descritte, efficaci su ogni scenario possibile, quali solo le unità specializzate dei Vigili del fuoco possiedono tutte contemporaneamente. In questo senso, è bene ricordare che il soccorso tecnico urgente sfugge del tutto alle competenze delle regioni, che sono limitate al solo ambito sanitario

Non è certo un caso che anche professionisti sanitari del calibro degli autori auspichino lo sviluppo di un servizio di elisoccorso capace di gestire con sicurezza ed efficacia interventi tecnici e sanitari come quelli citati, in particolare ai punti 3 e 5.

Per quanto concerne il punto 3, proprio su eventi come “*Incidente multiplo, Incidente maggiore, Catastrofe ed evento NBCR*” non esiste in Italia altro provider del soccorso completamente formato e competente su tutti gli ambienti ostili possibili che non sia il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto è importante segnalare che proprio in quegli ambienti ostili citati dagli autori al punto 3, l’équipe sanitaria sarebbe adeguatamente protetta solo a bordo dell’elicottero dei Vigili del fuoco sotto la protezione del relativo personale elisoccorritore.

Infine il punto 5, prevede che l’elisoccorso operi su eventi di Protezione civile, ma è il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco l’Ente preposto dalla legge al coordinamento degli interventi di protezione civile, riconoscendo in esso l’Amministrazione che possiede le competenze più adatte al fine della migliore gestione delle operazioni. Inoltre il personale del Corpo è specificamente formato e addestrato per affrontare con efficacia tutti gli eventi di protezione civile, non invece solo alcuni come per talune organizzazioni di volontariato, ma rispettando contestualmente quanto prescritto dal d.l. 81. Nessun’altra organizzazione del soccorso ha queste capacità.

Ma norme etiche, deontologiche e soprattutto di legge, come il decreto legislativo n° 81 del 2008, impongono ad aziende e datori di lavoro di prendere tutte le possibili misure cautelari per proteggere i propri dipendenti da tutti i rischi presenti e potenziali nell’ambiente di lavoro, sia esso un ambulatorio medico, una sala operatoria, lo scenario di un incidente stradale o incidente sul lavoro, il crollo di un’abitazione.

In particolare il decreto sancisce inequivocabilmente l’obbligo della prevenzione dei rischi, della tutela della salute fisica e mentale in ogni ambiente di lavoro, detta inoltre gli obblighi circa la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria, il primo soccorso e l’antincendio. Si riferisce a datori di lavoro e lavoratori, e di conseguenza a tutte le figure professionali che debbono popolare i luoghi di lavoro e sulle cui particolari mansioni e responsabilità vengono suddivisi gli accorgimenti abitudinari e le prassi utili per la sicurezza. La



norma prevede anche l'RSPP, l'RLS, il preposto alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, l'addetto al primo soccorso, l'addetto antincendio e infine il medico competente. Soggetti per i quali il Testo prevede un'adeguata formazione ed il relativo e periodico aggiornamento.

Trascurando la figura del medico competente, figura peraltro presente presso tutti i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, tutto il personale dei Vigili del fuoco è formato in accordo a quanto previsto dal d.l.81, in riferimento al ruolo ricoperto e alle prerogative della propria figura professionale. Tutti gli elisoccorritori dei Vigili del fuoco facente parte dell'equipaggio di volo, siano essi speleo alpino fluviale o sommozzatori o quant'altri, sono formati a norma del d.l.81, ricoprendo la figura del "preposto alla sicurezza".

Inoltre nelle operazioni con elicottero, i Vigili del fuoco applicano un livello di sicurezza supplementare durante tutte le operazioni di volo, inoltre fanno sempre presidiare il punto di atterraggio dell'elicottero da una squadra dei Vigili del fuoco, avendo così a disposizione personale, estinguenti e attrezzature.

Tutto il personale professionista dei Vigili del fuoco è anche agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria in funzione del grado ricoperto, nonché Agente di Pubblica Sicurezza. Ciò gli permette di assumere le attribuzioni assegnategli dal codice di procedura penale nell'ambito delle proprie funzioni e di redigere gli atti di polizia giudiziaria relativi al caso in questione, curando anche la trasmissione delle notizie di reato sulla base dell'attività di polizia giudiziaria effettuata. Nell'ambito dell'attività di elisoccorso tali attribuzioni sono particolarmente utili in tutti quei casi in cui si rende necessaria la rimozione, lo spostamento o il trasporto di una salma.

## QUADRO NORMATIVO

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1941, n° 1570, legge istitutiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sancisce che *"e' istituito e posto alla diretta dipendenza del ministro dell'interno il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato a tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea. Il corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale"*.

Con la legge 29 luglio 2003, n° 229, recante *"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione 2001)"*, attraverso l'articolo 11, il Governo ha revisionato l'assetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del



fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale.

Tale modifica ha condotto ad una più specifica definizione delle attribuzioni e dei compiti assegnati al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli interventi di soccorso pubblico, ha portato al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi in funzione dell'evoluzione tecnologica e dei cambiamenti socio-ambientali, all'armonizzazione della normativa di prevenzione incendi, all'adeguamento della normativa ai disposti comunitari e agli accordi internazionali.

Ma è attraverso il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che viene sancito in dettaglio il “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229* che, di fatto, abrogando la legge n° 1570, legge istitutiva del Corpo Nazionale, ne aggiorna e allarga notevolmente i compiti istituzionali.

L'art. 1 del d.l. citato riconosce il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco come struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo della quale il Ministero dell'Interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti.

Al Capo IV, articolo 24, il decreto n° 139 definisce attentamente la tipologia di “Soccorso pubblico” di competenza del Corpo dei Vigili del fuoco, disponendo appositamente che:

- “1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.*
- 2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:*
- a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;*
  - b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.”*

Il citato decreto legislativo ha previsto altresì che in caso di eventi di protezione civile il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco operi quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, assicurando, nell'ambito delle proprie competenze



tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

Infine, il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito nella legge 12 luglio 2012, n. 100, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” ha apportato (art. 1, comma 2) una modifica alla legge quadro in materia di incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353),

trasferendo la flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno.

Dalle disposizioni normative sopra sinteticamente richiamate emerge che, nello svolgimento delle proprie funzioni e servizi istituzionali, specificamente descritti dalle relative previsioni di

legge, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha un obbligo legale di intervento in merito ad eventi di carattere strettamente urgente.

La norma introdotta dall’art. 8, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, in aggiunta all’attività strettamente istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, stabilisce che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco possa svolgere interventi di soccorso pubblico, anche di carattere sanitario, tramite accordi con le Regioni e le Province autonome attraverso la propria componente aerea

In sintesi, il disposto normativo produce un importante cambiamento nell’ambito dei servizi che, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco può fornire. Di fatto, il nuovo assetto normativo consente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco la possibilità di effettuare varie tipologie di servizi. In particolare consente l’affidamento diretto del servizio di elisoccorso sanitario e di eliambulanza, senza l’obbligo di gara, previo apposito accordo con le Regioni e le Province autonome interessate.

L’art. 8, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 prevede che all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, siano inseriti i seguenti:

*“6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.*



6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.”

Citiamo per conoscenza l’art. 744, comma 1, del codice della navigazione:

*Art. 744 - Aeromobili di Stato e aeromobili privati.*

*Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. ...Omissis...;*

e le pertinenti parti dell’art. 748:

*Art. 748 Norme applicabili.*

*Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744 ...omissis...*

*Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, ...omissis...*

*Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.*

La norma citata consente di fatto al Corpo dei Vigili del Fuoco di esercitare l’attività di elisoccorso integrato beneficiando, a differenza di tutti gli altri operatori del settore, del differente e apparentemente più favorevole regime previsto per gli aeromobili di Stato. In questa norma il legislatore ha oculatamente previsto le particolari difficoltà e ipotizzato gli imprevedibili contesti operativi entro i quali è chiamato ad operare il Corpo Nazionale. Non si tratta di un vantaggio per un operatore rispetto ad un altro ma di necessità operativa per un operatore istituzionale, operatore di Stato, operatore il cui fine ultimo non è il profitto bensì la salvaguardia di tutta la popolazione civile. Trattasi della necessità di svolgere operazioni specifiche come affrontare situazioni calamitose ovvero di maxiemergenza che potrebbero essere caratterizzate, purtroppo, da rischi rilevanti provenienti anche da scenari complessi e imprevedibili come per esempio gli effetti di rilasci incontrollati di energia, di radioattività, di rischio batteriologico, chimico e perfino bellico.

Lo status di aeromobili di Stato per i Vigili del Fuoco, indotta dall’art. 748, potrebbe indurre il lettore a pensare che ciò costituisca uno “sconto” in termini di norme da soddisfare e requisiti di sicurezza da



garantire. Nella fattispecie infatti, per esempio, la norma evita l'obbligo di soddisfare quanto stabilito dal Ministero dei trasporti, come circolari e regolamenti, per quanto concerne l'attività di elisoccorso.

Ma il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per soddisfare quanto previsto dall'art. 748, in particolare *“Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato”*, non adotta soltanto un *“adeguato livello di sicurezza”*, ma adotta un livello di sicurezza uguale ed in molti casi superiore a quello stabilito dalle norme civili nazionali ed europee. Alcuni esempi eclatanti sono il doppio pilota, si pensi a cosa succederebbe in caso di un malore al pilota singolo, agli standard psicofisiologici di livello militare e quindi superiori a quelli civili che ogni singolo componente dell'equipaggio, sia esso pilota, tecnico di bordo o aerosoccorritore devono soddisfare ed ai relativi controlli periodici cui sono sottoposti. Tutto il personale di volo viene sottoposto a costanti sedute di addestramento ed a controlli periodici di professionalità che se non superati impediscono allo stesso di prendere parte alle missioni di soccorso. Viene impiegato solo personale esperto, personale cresciuto professionalmente in Piemonte che conosce quindi molto bene il nostro territorio, le nostre vallate, i pericoli ed i rischi che vi si insidiano e come prevenirli, evitarli o mitigarli. In campo manutentivo vengono applicati i programmi manutentivi più rigorosi previsti dal costruttore anche se meno economici, niente viene lasciato al caso e laddove vi sono anche solo dubbi sulla affidabilità di un componente, esso viene sostituito senza indugio.

Infine gli elicotteri impiegati assicurano una elevatissima affidabilità; il fatto che non siano di ultima generazione non deve indurre a pensare che ciò ne possa inficiare l'affidabilità, tutt'altro: questo elemento garantisce l'intima conoscenza da parte del personale tecnico e pilota di tutti i pregi e i difetti dell'aeromobile, permettendone così un impiego efficace e sicuro. Questi elicotteri, impiegati ancora oggi in tutto il mondo, garantiscono elevati standard di prestazioni e sicurezza.

I commi *6-bis* e *6-ter* introdotti nell'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dall'art. 8, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 pongono però alcuni vincoli. Un rapporto di collaborazione diretta tra due o più Amministrazioni, pubbliche o regionali, deve però avere come unico scopo il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, ossia gli unici interessi in gioco devono avere unicamente una finalità di pubblico beneficio. Gli unici movimenti finanziari ammessi tra gli enti pubblici cooperanti sono quelli corrispondenti al rimborso delle spese effettivamente sostenute, e non al pagamento di un corrispettivo per lo svolgimento del servizio, non vi deve essere nessun soggetto che si procura guadagno, tutte le strutture pubbliche coinvolte devono svolgere un ruolo attivo, anche se non necessariamente nella stessa misura. Nell'attività in parola, deve sussistere un'effettiva condivisione di compiti e di responsabilità



fra soggetti pubblici, ben diversa dalla situazione che esisterebbe in presenza di un vero e proprio contratto a titolo oneroso, in cui esclusivamente una delle due parti svolge la prestazione pattuita e riceve un corrispettivo, mentre l'altra assume il mero impegno della remunerazione.

### **IL SOCCORSO PUBBLICO INTEGRATO TECNICO - SANITARIO**

Le Amministrazioni regionali, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di emergenza/urgenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, atte a disciplinare i servizi di elisoccorso sanitario.

Il servizio di elisoccorso sanitario espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco assume la connotazione di soccorso pubblico integrato tecnico – sanitario, ed è intimamente costituito e trae il suo enorme potenziale dall'integrazione delle competenze tecniche dei Vigili del Fuoco unitamente alle competenze sanitarie del personale appartenente al Servizio Sanitario Regionale. I Vigili del Fuoco espletano già con notevole successo e soddisfazione delle parti il servizio di soccorso pubblico integrato sia nella Regione Sardegna che nella Regione Liguria.

Il servizio di elisoccorso integrato tecnico-sanitario, si origina tramite convenzione stipulata tra una Amministrazione regionale e il Dipartimento VV.F., nasce per creare la massima sinergia tra le competenze tecniche e sanitarie e per ottimizzare i risultati dell'azione di soccorso, sia in termini di sicurezza degli operatori che di economia. La collaborazione tra i due enti permette di offrire un servizio di elisoccorso tecnico-sanitario (HETMS) dalle potenzialità operative maggiori rispetto al servizio puramente sanitario (HEMS) e con dei livelli di sicurezza nettamente superiori, anche per il personale sanitario, durante le operazioni di soccorso a terra. Il tutto a costi decisamente molto inferiori!!

Il servizio è schedato, organizzato e già ampiamente testato. Denominato HETMS (Helicopter Emergency Technical Medical Service - Servizio di Emergenza Tecnico Medico con Elicottero), è un servizio specifico fornito unicamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in sinergia con il servizio sanitario regionale, è normato da circolari e da un regolamento interno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ma anche attraverso l'accordo convenzionale ed i protocolli operativi all'uopo sviluppati e condivisi tra le parti.

Nella pratica quotidiana significa per esempio che l'equipaggio dell'elicottero sarà composto da due piloti e un tecnico di bordo che si occuperanno della condotta dell'aeromobile, da personale sanitario che assicurerà le cure mediche ai pazienti e da personale elisoccorritore professionista che assicurerà totale garanzia di sicurezza nella protezione del personale sanitario e dei pazienti, la rimozione, gestione e mitigazione dei rischi derivanti da ambienti ostili e, ovviamente, la corretta esecuzione di tutte le operazioni



di soccorso tecnico urgente, quale a mero titolo di esempio l'estricazione delle vittime d'incidenti stradali, al fine di rendere sicure ed agevoli le attività sanitarie. Non di secondaria importanza è poi il perfetto coordinamento realizzabile con le squadre di terra, in virtù dell'appartenenza alla stessa amministrazione e della condivisione degli stessi protocolli operativi.

Nel caso di intervento in ambiente acquatico l'equipaggio sarà composto dall'equipaggio di condotta, da personale sanitario e soccorritori Speleo Alpino Fluviale se trattasi di soccorso di superficie oppure da sommozzatori, se saranno maggiori le probabilità di un intervento in immersione. Nei casi di incertezza sarà imbarcato ed eventualmente impiegato personale di entrambe le specialità.

La sinergia creata tra personale vigile del fuoco e sanitario attraverso l'applicazione di protocolli operativi condivisi ed una continua attività congiunta, garantirebbe il livello più alto in termini di sicurezza e di efficienza operativa.

Il servizio si realizza unicamente in funzione dell'estrema urgenza, legata alle condizioni sanitarie e/o ambientali, per le quali deve essere portato il primo soccorso ad una o più persone ed è fondamentale la rapidità del trasporto ai fini della tutela delle funzioni vitali presso il presidio ospedaliero designato.

L'organizzazione del servizio HETMS viene strutturata in accordo con quanto previsto dalle "Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso con elicottero" citate precedentemente, dove l'equipaggio sanitario è composto da un infermiere e da un medico-rianimatore mentre, l'equipaggio di soccorso è composto da due elisoccorritori la cui specialità è scelta in funzione del profilo della missione e del livello di protezione dall'ambiente richiesto.

L'accordo di collaborazione stipulato tra due amministrazioni che sta alla base del soccorso pubblico integrato tecnico – sanitario denominato HETMS non ha fini di lucro, rientra in quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune che, in riferimento all'elisoccorso integrato tecnico - sanitario ha come unici obiettivi:

- l'efficacia dell'azione di soccorso e salvataggio
- l'economia del servizio
- la protezione del personale sanitario dai rischi evolutivo e derivanti dall'ambiente ostile o nel scenario incidentale


## CONCLUSIONE

Al fine di migliorare il servizio al cittadino e la risposta alla richiesta di soccorso sanitario urgente, si potrebbe integrare l'attuale convenzione con un accordo convenzionale quadro di più ampia portata allo scopo di perseguire con profitto i seguenti obiettivi:



- implementare le collaborazioni tra Regione Piemonte e Vigili del fuoco in tutti i settori in cui ciò produce effetti vantaggiosi per il cittadino
- contenere e laddove possibile ridurre la spesa della Regione
- istituire in via sperimentale, il servizio di elisoccorso integrato tecnico – sanitario tra VVF e 118
- sfruttare, implementare e ottimizzare le eccellenti professionalità e le risorse umane e strumentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Regione Piemonte già presenti sul territorio Piemontese a favore di quelle attività che oggi l'Amministrazione VVF possono dare come contributo a miglioramento dei servizi al cittadino offerti dalla Regione con lo sviluppo di progetti condivisi, la fornitura di consulenze, di formazione, di addestramento e aggiornamento, ma anche l'impiego di uomini e mezzi per l'esercizio delle reciproche attività d'istituto implementare l'impiego di uomini, mezzi e aeromobili dei Vigili del fuoco per quei servizi dove oggi la Regione è costretta a stipulare appalti con enti privati.
- Avere a disposizione, con accordi tra Regione Piemonte e Dipartimento VVF, un servizio di trasporto urgente di organi con l'ausilio della flotta aerea P180 dei Vigili del fuoco.

f.to

Per la Segreteria Regionale Piemonte FP CGIL VVF Mara Politi Gianni Nigro	Segreteria Regionale Piemonte FNS CISL Antonio Napoli	Segretario Regionale Piemonte UIL PA Mario De Nigris	Coordinatore Regionale Piemonte USB Danilo Molinaro	Segretario Regionale Piemonte CONAPO Claudio Cambursano  Dirigente sindacale nazionale responsabile elicotteristi CONAPO Giuseppe <b>MARTORANO</b> 	<b>IL SEGRETARIO REGIONALE CONFISAL VIGILI DEL FUOCO - PIEMONTE -</b>  
--	---	--	---	--	--